




COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 13/12/2012

N. 56

OGGETTO: Delibera del Consiglio Comunale afferente lo svolgimento di un referendum popolare consultivo, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale, avente ad oggetto i seguenti quesiti:

- *"Sei favorevole alla realizzazione di un' area di colmata, alla foce dell'Entella, sponda lavagnese, antistante una porzione di diga foranea del porto di Lavagna";*
- *"Sei favorevole all'installazione di un impianto di depurazione dei liquami della rete fognaria dei Comuni di Lavagna, Cogorno, Ne, Carasco, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, posto in un'area di colmata da realizzarsi alla foce dell'Entella, sponda lavagnese, antistante una porzione di diga foranea del porto di Lavagna";*

(su proposta dei Consiglieri Luigi Barbieri, Massimo Chiappara, Santo Nucera e Bardazzi Annarita del Gruppo Consiliare "Ripartiamo da Lavagna", ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lvo n. 267/2009 e dell'art.17, comma 3, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno duemiladodici, addì tredici del mese di dicembre, alle ore 17:30, presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di I^a convocazione - ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lvo n. 267/2009 e dell'art.17, comma 3, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1)	Armanino Mauro	X			12)	La Cava Fabio	X		
2)	Bacchella Laura	X			13)	Landò Flavio	X		
3)	Barbieri Luigi	X			14)	Massari Federico		X	
4)	Bardazzi Annarita	X			15)	Mondello Gabriella		X	
5)	Brizzolara Gabriella		X		16)	Nucera Santo		X	
6)	Caveri Mauro	X			17)	Pinasco Luigi	X		
7)	Cesaris Valeria	X			18)	Pittau Aurora	X		
8)	Chiappara Massimo		X		19)	Stefani Guido	X		
9)	Daneri Marco Luigi	X			20)	Torchio Gino	X		
10)	Dasso Lorenzo	X			21)	Vaccarezza Giuliano	X		
11)	Imparato Carmine		X		Presenti n. 15 Assenti n. 6				

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Giuliano Vaccarezza.

E' presente l'Assessore esterno Rag. Raffaele Manca.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando.



Il **SINDACO-PRESIDENTE** propone all'Assemblea di procedere alla trattazione dell'argomento iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno ad oggetto:

"DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE AFFERENTE LO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM POPOLARE CONSULTIVO, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLO STATUTO COMUNALE, AVENTE AD OGGETTO I SEGUENTI QUESITI:

- **"SEI FAVOREVOLE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI COLMATA, ALLA FOCE DELL'ENTELELLA, SPONDA LAVAGNESE, ANTISTANTE UNA PORZIONE DI DIGA FORANEA DEL PORTO DI LAVAGNA";**

- **"SEI FAVOREVOLE ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNARIA DEI COMUNI DI LAVAGNA, COGORNO, NE, CARASCO, SESTRI LEVANTE, CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE, POSTO IN UN'AREA DI COLMATA DA REALIZZARSI ALLA FOCE DELL'ENTELELLA, SPONDA LAVAGNESE, ANTISTANTE UNA PORZIONE DI DIGA FORANEA DEL PORTO DI LAVAGNA".**

proposto dai Consiglieri Luigi Barbieri, Massimo Chiappara, Santo Nucera e Bardazzi Annarita (Gruppo Consiliare "Ripartiamo da Lavagna") e contenuto nella richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale straordinario ad hoc presentata dai Consiglieri medesimi in data 20/11/2012, pervenuta al protocollo generale in data 28/11/2012 prot. n. 32148, della quale il **Sindaco – Presidente** dà integrale lettura ed **allegata in copia al presente verbale.**

Si dà atto del parere espresso sulla questione dal Segretario Direttore Generale Avv. Concetta Orlando, ai sensi dell'art. 97 del D.Lvo n. 267/2000, ad oggetto "*Profili di ammissibilità del referendum comunale proposto dal Gruppo Consiliare "Ripartiamo da Lavagna" – Parere del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000*", **allegato in originale al presente verbale.**


Si dà atto dell'uscita dall'aula dell'Assessore Caveri (ore 18:26) e del suo rientro (ore 18:34) – Presenti n. 15.

Il Consiglio prende atto che la verbalizzazione degli interventi (tra i quali quelli di due dei proponenti e più precisamente i Cons. Barbieri e Bardazzi), svolta mediante sbobinatura da parte di una ditta incaricata dal Comune, verrà approvata in un successivo Consiglio e quindi allegata successivamente al presente verbale.

Al termine della discussione, il **Sindaco – Presidente** pone in votazione la proposta di referendum del Gruppo Consiliare "*Ripartiamo da Lavagna*", il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Cons. Brizzolara, Chiappara, Imparato, Massari, Mondello e Nucera), votanti n. 15, contrari n. 11 (il Sindaco Vaccarezza ed i Cons. Armanino, Bacchella, Caveri, Cesaris, Daneri, Dasso, Pinasco, Pittau, Stefani e Torchio), favorevoli n. 4 (Cons. Barbieri, Bardazzi, La Cava e Landò).

La proposta di referendum viene respinta.



GRUPPO CONSILIARE "RIPARTIAMO da LAVAGNA"

Lavagna, 20 novembre 2012.

Comune di LAVAGNA

Protocollo Generale
Nr.0032148 Data 28/11/2012
Tit. 02.03 Arrivo

Preg.mo
Sig. Sindaco
nella qualità di
Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: richiesta di convocazione di Consiglio Comunale

I sottoscritti Consiglieri Comunali Luigi Barbieri, Massimo Chiappara, Santo Nucera e Annarita Bardazzi, a norma dell'art. 17 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, richiedono la convocazione di un Consiglio Comunale, avente il seguente punto all'ordine del giorno:

- delibera del Consiglio Comunale afferente lo svolgimento di un referendum popolare consultivo, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale, avente ad oggetto i seguenti quesiti:
 - "sei favorevole alla realizzazione di un'area di colmata, alla foce dell'Entella, sponda lavagnese, antistante una porzione di diga foranea del Porto di Lavagna";
 - "sei favorevole all'installazione di un impianto di depurazione dei liquami della rete fognaria dei Comuni di Lavagna, Cogorno, Ne, Carasco, Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, posto in un'area di colmata da realizzarsi alla foce dell'Entella, sponda lavagnese, antistante una porzione di diga foranea del Porto di Lavagna".

Tale richiesta di convocazione del Consiglio Comunale appare ampiamente motivata dalla circostanza per cui la creazione di un'area di colmata comporta un pericolo dal punto di vista idrogeologico, considerata la modifica della foce del fiume Entella senza che la stessa sia stata prevista nella progettazione dei lavori per la messa in sicurezza della parte terminale del bacino dell'Entella.

Ritengono inoltre che il breve tempo in cui è stato realizzato lo studio di pre-fattibilità non abbia consentito adeguate e corrette valutazioni di natura ambientale per quanto riguarda i possibili effetti dannosi dovuti alle esalazioni del sito e gli elevatissimi oneri energetici e gestionali dell'impianto MBR, che andranno a ricadere sui cittadini.

Ritengono non meno gravi le possibili ricadute negative sul comparto turistico causate dall'installazione delle stazioni di pompaggio delle acque nere e dal passaggio delle condotte provenienti da Sestri Levante in area demaniale, con conseguente possibile contenzioso con gli operatori balneari.

Con ossequi.

Luigi Barbieri

Massimo Chiappara

Santo Nucera

Annarita Bardazzi



Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Ufficio del Direttore Generale

Prot. n. 32825

Lavagna, 05 DIC. 2012

Ai consiglieri comunali

Oggetto: profili di ammissibilità del referendum comunale proposto dal gruppo consiliare "ripartiamo da Lavagna" - parere del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000.

Premessa

Con riferimento alla richiesta di referendum comunale avente ad oggetto quesiti attinenti la localizzazione di un depuratore in un'area di colmata alla foce dell'Entella nel territorio di Lavagna, si rendono necessari alcuni approfondimenti istruttori in vista della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 17 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Inoltre, poiché il segretario assiste con funzioni di garanzia della legalità dell'azione amministrativa alle sedute del Consiglio, e poiché sulla proposta di deliberazione in argomento non è individuato un responsabile di servizio che esprima il parere di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, è opportuno formalizzare per iscritto un parere in merito, stante la complessità della materia, onde evitare profili di responsabilità, come da giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti.

Nell'esposizione del parere verranno evidenziate prima le questioni procedurali e la disciplina referendaria contenuta nella legge e nello statuto, poi una breve disamina delle principali pronunce giurisprudenziali in ordine all'ammissibilità dei referendum, quindi verrà condotta una verifica puntuale di ammissibilità alla luce della specifica materia oggetto dei quesiti referendari, attraverso un esame delle principali normative ed atti di pianificazione vigenti.

Il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali

Preliminarmente occorre rilevare che la norma che disciplina il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali, di cui al citato articolo 17 del regolamento per il funzionamento del Consiglio, trova la sua fonte primaria negli articoli 43 e 39 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e consente a un quinto dei consiglieri di richiedere la convocazione del consiglio comunale. Si ritiene utile richiamare l'orientamento del Ministero dell'Interno secondo il quale, la dizione legislativa 'questioni' "deliberazioni" o "atti formali" - si estende alla trattazione di argomenti non



②

rientranti nella previsione del comma 2 dell'articolo 42 del TUEL e non deve necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale. Infatti, la trattazione di questioni che, pur non comprese nell'elencazione di cui all'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, attengano all'ambito del controllo, rientra nella competenza del consiglio comunale, in qualità di organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Per quanto attiene al calcolo del quinto dei consiglieri, va richiamata la Risoluzione 21/2/2000, prot. n.15900/156/bis/5.1.8/L.142 in cui il Ministero dell'Interno, pronunciandosi sulla analoga disciplina introdotta dall'art.31, comma 7 della legge 142/90, ha precisato che per quanto concerne "il criterio da seguire nel caso in cui il numero pari ad un quinto contenga una cifra decimale, vale il criterio dell'arrotondamento "per difetto", in quanto maggiormente armonizzato con il principio di tutela delle minoranze, sotteso alla norma che consente la convocazione del consiglio su richiesta del quinto dei consiglieri.

PRIMA PARTE

I REFERENDUM COMUNALI NELLE NORME E NELLA GIURISPRUDENZA

La disciplina generale dei referendum

I referendum comunali sono previsti nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267/2000, e nell'articolo 6 del medesimo decreto, che ne demanda la disciplina allo statuto:

i referendum appartengono al novero degli istituti di partecipazione, e dopo la riforma operata dalla legge n. 265/1999 e oggi recepita nel decreto legislativo n. 267/2000, possono essere oltre che consultivi, anche abrogativi o propositivi. Per quest'ultima fattispecie invero si ravvisano molti elementi di sostanziale similitudine con le proposte di iniziativa popolare disciplinate dal medesimo articolo 8 del decreto citato.

Regole procedurali contenute nello statuto

L'articolo 53 dello Statuto comunale di Lavagna prevede che il referendum possa essere disposto dal consiglio comunale che delibera a maggioranza assoluta, ossia metà più uno dei componenti, o qualora vi sia la richiesta di almeno il 10% degli aventi diritto al voto, peraltro individuati in coloro che abbiano compiuto i 16 anni di età.

Prevede inoltre che la questione sottoposta a referendum debba essere sottoposta al vaglio di una speciale Commissione di garanti composta di cinque membri, nominata dal Consiglio Comunale, la quale, a maggioranza assoluta, decide sulla ammissibilità o meno del referendum.

Tuttavia demanda ad apposito regolamento "La procedura per la nomina della Commissione ed i requisiti dei suoi componenti, ispirati a principi di specifica competenza e di massima imparzialità,"



Il regolamento deve inoltre disciplinare "le modalità ed i termini di raccolta delle firme e le relative procedure di controllo."

Il regolamento comunale sul referendum, requisito di ammissibilità

La previsione del referendum nell'ambito dello Statuto comunale è condizione necessaria, ma non sufficiente per poter svolgere il referendum. Infatti necessitano delle regole organizzative indispensabili per disciplinare lo svolgimento delle operazioni referendarie e, nel nostro caso, per disciplinare la procedura per la nomina della commissione di garanti, nonché i requisiti dei suoi componenti. Risulta inoltre privo di disciplina l'aspetto finanziario relativo sia agli eventuali compensi per i componenti la commissione dei garanti, sia per le spese necessarie allo svolgimento del referendum.


Secondo il costante orientamento del Ministero dell'Interno, in assenza dell'adozione del regolamento per lo svolgimento dei referendum popolari previsto dallo statuto comunale viene a mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione referendaria stessa. In tal senso si è chiaramente espresso il Consiglio di Stato nel parere n. 464/98, laddove in particolare è chiarito che «l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria». In senso conforme a tale orientamento si è nuovamente pronunciato il Consiglio di Stato - sez. IV - con la sentenza n. 3769/2008 laddove non ha ritenuto ammissibile l'indizione di un referendum consultivo in assenza del regolamento cui lo stesso statuto, anche in quel caso, demandava la definizione delle forme e modalità di attuazione delle consultazioni

Requisito di ammissibilità: esclusiva competenza locale

Il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che "Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali."

L'esclusiva competenza locale costituisce quindi un requisito di ammissibilità dei quesiti referendari.

La giurisprudenza ha precisato che una materia non può ritenersi di esclusiva competenza comunale qualora il Comune abbia un ruolo di co-protagonista nel procedimento e non di protagonista esclusivo (T.A.R. Toscana, sentenza 21.2.2008, n. 181); inoltre, non è sufficiente che la collettività dei cittadini avverta un determinato problema come proprio perché il Comune possa ricorrere al referendum consultivo, essendo necessaria la competenza primaria ed esclusiva del Comune, senza il concorso di altri enti Consiglio di Stato, parere Sez. I, 10 febbraio 1993, n. 2072/92, citato nel parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 22.03.2006.



La possibile esposizione a responsabilità nei confronti di terzi

La giurisprudenza ha inoltre ritenuto corretta, ragionevole e adeguatamente motivata la scelta di un Comune che ha ritenuto di non sottoporre al giudizio popolare la scelta di allocazione di un'opera pubblica che, seppur politica e di merito, ha raggiunto fasi di sviluppo procedimentale sottratte alla libera disponibilità del Comune, cosicché la scelta derivante dalla volontà popolare renderebbe responsabile il Comune nei confronti di terzi (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 4 maggio 2005, n. 1926).

Di tale orientamento si dovrà tenere conto per i possibili profili di responsabilità verso terzi, laddove l'iter coinvolga terzi, la cui lesione possa generare danni.

La possibile responsabilità per danno erariale

L'indizione di un referendum palesemente al di fuori delle esclusive competenze locali è idoneo inoltre a determinare una responsabilità per danno erariale in capo agli organi politici che lo hanno indetto. In tal senso la C.Conti reg. Toscana sez. giurisd. 01 luglio 2003 n. 527 "Considerato che, a partire dalla l. n. 142 del 1990, i referendum consultivi nei comuni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale - tra le quali non rientra quella relativa alla fusione di comuni, rientrando invece sulla base della Costituzione e della legislazione regionale, tra le competenze primariamente demandate alla potestà decisionale definitiva di organi regionali - sussiste la responsabilità amministrativa del sindaco per le spese derivanti dall'indizione di referendum consultivo in materia di fusione di comuni, stante l'omesso doveroso controllo della assoluta carenza di potere nella specie all'esercizio del potere di indizione della consultazione referendaria in detta materia.

PARTE SECONDA

VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA' QUESITI REFERENDARI

IL DEPURATORE NELLE NORME SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E SULLA TUTELA DELLE ACQUE

La materia della localizzazione del depuratore intercomunale: verifica di ammissibilità

I quesiti referendari hanno ad oggetto il primo, la realizzazione di un'opera pubblica, la cosiddetta "colmata" da realizzarsi sul demanio marittimo del comune di Lavagna, strumentale alla realizzazione del depuratore intercomunale, il secondo riguarda espressamente la realizzazione del depuratore intercomunale.

La dimensione intercomunale

Già la dimensione intercomunale della realizzanda opera pubblica, nonché il coinvolgimento di altre amministrazioni, depongono per un'inammissibilità dei quesiti referendari, per quanto sostenuto dal Tar Toscana nella sentenza n. 181/2008. Devono ritenersi inammissibili i quesiti referendari locali consultivi relativi alle



9

procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL, atteso che tale forma di consultazione è consentita dalle disposizioni ordinamentali vigenti (l'art. 8, c. 4 del d.lgs. n. 267/2000, in combinata lettura, nella specie, con lo Statuto del Comune di Rosignano Marittimo), per le sole "materie di esclusiva competenza locale". Appare evidente che, in ragione delle diverse Amministrazioni coinvolte nella pronuncia di compatibilità ambientale e in virtù dei diversi interessi incisi, la realizzazione di un impianto di rigassificazione non può considerarsi di esclusiva competenza del comune. T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 21 febbraio 2008, n. 181

Le materie escluse dallo statuto comunale

Lo statuto comunale, nel prevedere la disciplina fondamentale dei referendum comunali, individua con chiarezza, nel combinato disposto degli articoli 51 e 53 le materie escluse come segue:

articolo 53

- a. atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza;
- b. atti di pianificazione urbanistica e di programmazione finanziaria;
- c. atti concernenti il personale del Comune;
- d. tutela dei diritti delle minoranze religiose;

articolo 51


- a. revisione dello Statuto;
- b. legislazione di carattere nazionale e regionale in ordine
- c. all'ambiente e all'assetto del territorio;
- d. tributi e bilancio;
- e. espropriazione per pubblica utilità;
- f. designazione e nomine.

E' quindi evidente che i quesiti referendari attinenti alla realizzazione del depuratore intercomunale e alla sua localizzazione, è riconducibile alla materia "ambiente" e pertanto deve ritenersi esclusa dalle materie assoggettabili a referendum.

La depurazione nel servizio idrico integrato

La depurazione dei liquami fognari è una delle fondamentali fasi del servizio idrico integrato, disciplinato per la prima volta secondo la logica di integrazione dalla legge n. 36/1994, la cosiddetta legge Galli, e oggi nell'ambito del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - norme in materia ambientale. (CODICE DELL' AMBIENTE).

La realizzazione di nuove infrastrutture del servizio idrico integrato, e tale è la realizzazione di un impianto di depurazione intercomunale, è disciplinata dall'articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni come uno degli elementi obbligatori del piano d'ambito. "Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) **programma degli interventi**; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario.



Il piano d'ambito previsto dall'articolo 149 citato, viene adottato dall'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006.

"L'autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1."

Pertanto la programmazione della costruzione di nuovi depuratori è di competenza esclusiva intercomunale, e precisamente dell'Autorità d'ambito. Tale considerazione è idonea a escludere l'ammissibilità dei quesiti referendari.

Va anche precisato che per effetto di successive proroghe, la prevista abrogazione delle autorità d'ambito è stata da ultimo fissata al 31.12.2012 (art 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191. come inserito dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2.


"Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni" - A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, il termine di scadenza di cui al presente comma (1° gennaio 2011), è stato sostituito al 31 marzo 2011. Successivamente, a norma dell'articolo 1, comma 1, del DPCM. 25 marzo 2011, il termine di scadenza di cui al presente comma, è stato prorogato al 31 dicembre 2011. A norma dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, il termine di scadenza del 31 marzo 2011, è stato prorogato al 31 dicembre 2012.)

La prevista abrogazione delle autorità d'ambito non fa venire meno il principio della gestione integrata intercomunale in ambiti ottimali prevista dall'articolo 147 del d.lgs n. 152/2006, secondo cui "I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" ma determina una serie di conseguenze previste dal citato comma 186 bis della legge n. 191/2009:

Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il piano d'ambito adottato dall'ato genovese

Il piano d'ambito è stato adottato dalla conferenza dei sindaci dell'ambito ottimale genovese con decisione n. 9 del 7 agosto 2009. che al punto 5 del dispositivo dispone



"di approvare il Piano d' Ambito e il disciplinare tecnico sulla gestione degli investimenti e dei lavori, allegati al presente atto;

Il punto 4.1 e il punto 4.2 del piano d'ambito adottato dall'ato genovese prevede, per quanto riguarda le infrastrutture del servizio idrico integrato:

4.1 OBIETTIVI FISSATI DAL D.LGS. N. 152/06

Ai sensi del D.Lgs 152 del 2006 gli interventi necessari alla depurazione delle acque reflue urbane devono essere realizzati secondo una tempistica prefissata, ed in particolare, gli interventi di raccolta e depurazione fognaria devono garantire il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono entro il 2015, nonché mantenere o conseguire quello corrispondente allo stato elevato o l'obiettivo di qualità delle acque a specifica destinazione.

Per perseguire i suddetti obiettivi, lo stesso decreto prevede che le Autorità d'Ambito, adeguino le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, aggiornando ed integrando i Piani d'Ambito... Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso...

4.2 OBIETTIVI FISSATI DALLA L.R. N. 39/2008

La legge regionale n. 39/2008 all'art 6, comma 2, prevede che il Consiglio Regionale, nelle more di approvazione del Piano di Tutela delle Acque, al fine del rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio idrico, approvi apposite linee d'indirizzo finalizzate all'individuazione dei poli depurativi che meglio consentono il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio idrico integrato.

Attualmente tali linee di indirizzo sono in fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale e forniscono alcuni criteri di priorità per la realizzazione degli interventi.

Va precisato che alla data di adozione della decisione della conferenza dei sindaci, le linee di indirizzo sul piano di Tutela delle Acque erano in corso di approvazione, e che tale approvazione è intervenuta in data 24 novembre 2009, con deliberazione del consiglio regionale n. 32.

Il piano di tutela delle acque

Il piano di tutela delle acque è previsto dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.n.i.

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell' Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le **Autorità di bacino**, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, **sentite le province e le Autorità d'ambito**, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui



e

devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonché alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.

3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:

...

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;

...

5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.

Dalla suesposta normativa concernente il piano di tutela delle acque emerge come trattasi di un complesso strumento di pianificazione sicuramente sovracomunale, che vede il coinvolgimento di vari enti ed autorità competenti in materia ambientale, tra cui le Province, le Autorità d'ambito, le Autorità di Bacino, il Ministero dell'ambiente.

Uno dei contenuti obbligatori del piano di tutela delle acque è costituito dall'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità (comma 2, comma 4 lett. e).

Il piano di tutela delle acque adottato dalla Regione Liguria

La Giunta regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque con la delibera n.1119 dell'8 ottobre 2004. Nel corso del 2009, inoltre, a seguito dell'evoluzione normativa, è stato necessario rivedere alcuni dei contenuti del Piano, fino alla definitiva approvazione del Piano di tutela in Consiglio regionale, in data 24 novembre 2009 con deliberazione n. 32. Secondo quanto previsto dal Consiglio regionale, è stato predisposto il testo coordinato del Piano di tutela, con presa d'atto della Giunta regionale (deliberazione n.1537/2010).

Il testo coordinato del Piano di tutela delle acque

Il piano di tutela delle acque nel testo coordinato di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 32/2009 e della Giunta Regionale n. 1537/2010 prevede al punto 4.3.3 gli interventi previsti nel settore depurativo e in particolare alla tabella 63 individua



C

espressamente il territorio del comune di Lavagna quale sede della realizzazione di un impianto di depurazione intercomunale alla foce dell'Entella al servizio:

- nella prima fase dei comuni di Lavagna, Cogorno, Carasco, Ne
- in seconda fase di Sestri Levante, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure e dei comuni della Fontanabuona
- in terza fase dei comuni di Chiavari, Leivi e Zoagli

L'importo complessivo dei lavori è previsto in 69.800.000.

L'inserimento dell'intervento nel piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006 e per effetto dei richiami reciproci, nel piano d'ambito di cui all'articolo 149 del medesimo decreto legislativo, oltre a metterne in luce la chiarissima rilevanza ambientale, ne evidenzia la dimensione sovracomunale, e pertanto determina l'inammissibilità del referendum per la mancanza dell'esclusiva rilevanza locale dei quesiti.

Le materie di competenza statale e regionale nel quadro costituzionale

Va anche ricordato che la lettera s dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione, individua nell'esclusiva competenza statale anche la potestà legislativa in tema di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e che le relative funzioni amministrative sono distribuite tra autorità statali, regionali e ulteriormente delegate agli enti locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale.

Le procedure di infrazione comunitaria

La Direttiva 91/271/Ce concernente il trattamento delle acque reflue urbane ha come obiettivo la

protezione dell'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue

urbane. Per realizzare tale obiettivo la Direttiva contiene disposizioni in merito a sistemi di raccolta,

di trattamento delle acque reflue urbane e designazione di aree sensibili. Gli articoli 3 e 4 indicano le tempistiche con le quali gli Stati Membri dovevano dotarsi rispettivamente di reti fognarie e di trattamenti di depurazione; ovviamente tali tempistiche sono più stringenti per le aree sensibili.

L' art. 4 della Direttiva impone che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque

reflue urbane debbano soddisfare i requisiti previsti dall'allegato I B, contenente due tabelle.

Il Ministero dell'Ambiente esercita i controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, al fine di verificarne la conformità ai requisiti dell'allegato I B. Il Ministero chiede i dati alle Regioni e, una volta raggruppateli, li trasmette alla Commissione.

Le procedure di infrazione comunitarie ad oggi attive relative alla Direttiva 91/271/Ce al momento



sono due:

- Procedura n. 2004/2034 relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva;
- Procedura n. 2009/2034 relativa alla cattiva applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della Direttiva.

E' in corso di definizione una possibile procedura di infrazione (richiesta informazioni "EU Pilot 1976/11/ENVI") riguardante 1.007 agglomerati urbani con un carico generato che va dai 2.030 a.e.

fino ai 2.718.000 a.e. La non conformità riguarderebbe sempre gli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/Ce.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto, va richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 42 in data 14/10/2011, che, nel disporre alcune limitazioni edilizie nei comuni interessati da procedure di infrazione comunitarie in materia di depurazione, nell'allegato A individua il Comune di Lavagna come comune interessato al caso EU Pilot 1976/11/ENVI.

Come è evidente, gli aspetti connessi alla depurazione delle acque, per l'importanza ambientale che assumono, hanno rilevanza non solo nazionale, per quanto previsto dalla nostra Costituzione, ma anche sopranazionale, nell'ambito del diritto comunitario, che infatti prevede dei piani di adeguamento e delle sanzioni per il caso di inadempimento. Tali aspetti non possono essere sottovalutati anche nella definizione del caso di specie attinente all'ammissibilità di quesiti referendari, per i possibili effetti che potrebbero produrre circa l'aggravamento della responsabilità dell'Italia e delle amministrazioni regionali e locali per le conseguenze ambientali dannose che potrebbero derivare dal ritardo nell'attuazione della tabella di marcia prevista per la messa a norma del sistema di depurazione italiano.

La considerazione della dimensione della protezione dell'ambiente salubre, lungi dall'essere una questione locale, attiene ai diritti fondamentali delle persone, a prescindere dall'appartenenza ad un determinato Paese, oltre che una questione di responsabilità nei confronti delle generazioni future.

PROSPETTIVE DE JURE CONDENDO

Il tema delle consultazioni popolari in occasione della realizzazione di grandi opere forma oggetto di un disegno di legge governativo di modifica dell'attuale codice degli appalti.

Si riportano di seguito le considerazioni apparse sul sole24ore del 30 ottobre:

Le opere su cui si potrà attivare la consultazione sono quelle indicate annualmente dal Def infrastrutture del Governo, ma la consultazione potrà essere attivata anche dal soggetto aggiudicatore, dal promotore, da un consiglio regionale, da un insieme di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150mila abitanti o da 50mila cittadini residenti nei comuni interessati all'opera... È il confronto

e

istituzionalizzato sul territorio di derivazione francese, il *débat public*, che dovrebbe aiutare a ridurre i tempi di approvazione delle infrastrutture e contrastare l'effetto Nimby, cioè la ribellione delle popolazioni locali contro la realizzazione delle infrastrutture. (<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-10-30/grandi-opere-decolla-consultazione-224619.shtml?uid=AbdGaZyG>)

CONCLUSIONI


Alla luce delle argomentazioni sopra esposte si esprime **parere contrario** circa l'ammissibilità dei referendum comunali, sia per le ragioni procedurali, attinenti alla mancanza del regolamento comunale, sia per le ragioni sostanziali attinenti alla rilevanza sovracomunale dei quesiti referendari proposti, nonché all'attinenza a interessi pubblici generali come quello alla tutela dell'ambiente salubre, considerati anche i rischi di esposizione a responsabilità per i profili del danno all'ambiente, alle procedure di infrazione europea, a ad ogni altro profilo meglio illustrato sopra.

Il presente parere è espresso ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 secondo cui "Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti." Anche in ragione del fatto che la materia ordinamentale si ritiene di competenza del segretario e non di altri dirigenti - responsabili di servizio.

Si precisa che il parere costituisce esercizio di attività consultiva e pertanto non lede i poteri di amministrazione attiva demandati al consiglio comunale o, come in questo caso, alla commissione di garanti prevista dallo Statuto comunale, i quali organi di amministrazione attiva sono liberi di assumere una decisione in contrasto con il parere espresso dal Segretario, motivandone le ragioni. In tal senso depono anche l'articolo 49 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 introdotto dal decreto legge n. 174/2012 "4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione", ritenuto applicabile anche alla funzione di garanzia espressa dal segretario ai sensi dell'articolo 97 citato, come da giurisprudenza costante della corte dei conti, con riferimento alle materie tecnico giuridiche.



L'espressione del parere serve solo a circoscrivere l'eventuale responsabilità per danno erariale, ove provato, ai soli componenti del consiglio comunali che assumano la deliberazione in ipotesi causativa di danno, (49 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato da ultimo dal decreto legge n. 174/2012 in corso di conversione "3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.).

Il Segretario Generale
Avv. Concetta Orlando




Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)



=====
Pubblicata in data 14 DIC. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(C. Orlando)
